



# Commento alla modifica relativa all'ordinanza dell'USAV sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

(RS 817.026.2)

del 14 febbraio 2022

## I. Situazione iniziale

L'ordinanza disciplina l'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone, fatte salve le derrate alimentari disciplinate dall'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi. Le disposizioni si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533<sup>2</sup> che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e derrate alimentari originari del Giappone o da esso spediti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 sostituisce il termine «dichiarazione» con «certificato ufficiale». Inoltre, da una parte si introduce l'obbligo di campionamento e analisi per altre derrate alimentari e dall'altra si aboliscono obblighi di campionamento e analisi esistenti.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Modifica di un termine

L'UE ha introdotto il termine «certificato ufficiale» al posto del termine precedentemente utilizzato «dichiarazione». Con ciò si intende in particolare stabilire un modello uniforme di certificato ufficiale al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'importazione di derrate alimentari ai sensi del presente regolamento. Di conseguenza, con i necessari adeguamenti grammaticali, il termine «dichiarazione» è sostituito da «certificato ufficiale» in tutto l'atto normativo.

### Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/6 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. Il rimando è adeguato di conseguenza.

### Articolo 3

L'articolo è modificato nella struttura in virtù dei nuovi capoversi.

Nel capoverso 1, il rimando è stato adeguato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 data l'abrogazione del regolamento d'esecuzione (UE) 2016/6. Si rimanda ora al «certificato ufficiale» secondo l'allegato III del regolamento UE indicato. Per evitare ostacoli tecnici al commercio, in Svizzera occorre utilizzare lo stesso certificato come nell'UE.

Nel capoverso 2 specifica il significato del certificato ufficiale. Il certificato ufficiale (timbro e firma) attesta che la merce è conforme ai livelli massimi stabiliti e al diritto giapponese applicabile.

<sup>1</sup> RS 916.443.106

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, GU L 330 del 20.9.2021, pag. 72.



Il capoverso 3 illustra le modalità di compilazione del certificato ufficiale, ovvero in base alle istruzioni di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, visto che il certificato ufficiale della Svizzera e dell'UE sono identici.

I capoversi 4–6 sono ripresi dalla legislazione attuale.

### **Articolo 9c**

Si stabilisce un termine transitorio per le derrate alimentari che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza o per le quali è stata rilasciata una dichiarazione secondo il diritto anteriore.

### **Allegato**

L'elenco delle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone per i quali c'è l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione in Svizzera deve essere adeguato sulla base dei dati dell'UE.

In particolare, è obbligatorio eseguire il campionamento e l'analisi di funghi selvatici e loro derivati dalle prefetture di Nagano, Niigata e Ibaraki, del pesce e dei prodotti della pesca da Gunma, della felce maggiore e dei suoi derivati da Fukushima e della felce florida giapponese e dei suoi derivati dalla prefettura di Miyagi.

L'obbligo di effettuare campionamenti e analisi prima dell'esportazione in Svizzera non riguarda i germogli di aralia e i loro derivati originari delle prefetture di Fukushima, Miyagi e Gunma, il bambù e i suoi derivati dalla prefettura di Fukushima, i funghi e i loro derivati dalla prefettura di Gunma, il koshiabura e i suoi derivati dalle prefetture di Shizuoka e Yamashi.

Inoltre, l'analisi delle derrate alimentari per il cesio-134 e il cesio-137 ha coinvolto solo i funghi selvatici per la categoria dei funghi, solo le felci selvatiche per la categoria delle felci e solo i kaki essiccati (giapponesi) per la categoria dei kaki (giapponesi). Pertanto, il campionamento e l'analisi saranno ora richiesti solo per le forme selvatiche o essiccate delle derrate alimentari.

## **III. Ripercussioni**

### **1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Non sono da aspettarsi ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

### **2. Ripercussioni per l'economia**

Le modifiche rappresentano adeguamenti al diritto europeo. Questo significa che sia in Svizzera sia nell'UE si applicano gli stessi requisiti per l'importazione di derrate alimentari dal Giappone. Non dovrebbero esserci ripercussioni particolari per l'economia.

## **IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

Si tratta di un adeguamento al diritto europeo ed è quindi compatibile con il diritto internazionale.